

**CCNL DI INTERPRETAZIONE  
AUTENTICA DELL' ART. 23 DEL  
CCNL 8 GIUGNO 2000  
AREA DIRIGENZA MEDICA E  
VETERINARIA**

**PREMESSO** che la Corte di Appello di Campobasso - Sezione Lavoro, in relazione al ricorso del dott. PREVIATI Roberto contro l'Azienda USL n 3 "Centro Molise" (causa iscritta al N. 90 R.G.Lav. - anno 2003) nella udienza del 1° ottobre 2003, ha ritenuto che, sussistendo una seria questione interpretativa, debba essere esperito il procedimento previsto dall'art. 64 del d.lgs. n° 165 del 2001 al fine di risolvere la questione concernente la validità del comma 7 dell'art. 23 del CCNL 8 giugno 2000 dell'area della dirigenza medica e veterinaria.

**TENUTO PRESENTE** che l'interpretazione autentica è richiesta per la parte in cui non è dato dedurre, con la dovuta chiarezza, quali effetti conseguano alle richieste di parere sulle ipotesi di recesso proposte dalle aziende nei confronti dei dirigenti quando, venendo tali richieste di parere formulate in epoca successiva all'entrata in vigore delle disposizioni del CCNL 8 giugno 2000, il Comitato dei garanti non sia stato istituito presso la Regione nel termine - previsto dal 1° comma dello stesso art. 23 - di tre mesi da quella data e, in particolare, se debba intendersi che l'azienda, in analogia a quanto stabilito al comma 7 del medesimo art. 23 per le procedure di recesso attivate in epoca anteriore alla vigenza delle disposizioni del citato CCNL, possa, all'inutile trascorrere di tre mesi dall'entrata in vigore delle stesse disposizioni senza che il menzio-

nato Comitato sia stato istituito, far luogo al recesso secondo le procedure degli artt. 36 e seguenti del CCNL del 5 dicembre 1996.

**CONSIDERATO** che la sospensione delle procedure di recesso in corso all'entrata in vigore del CCNL 8 giugno 2000 per il periodo di tre mesi, necessario alla costituzione del Comitato dei garanti, si pone a maggior tutela delle posizioni dirigenziali interessate, decorso inutilmente il quale le stesse avvengono comunque con le procedure dell'art. 36 e seguenti del CCNL 5 dicembre 1996.

**CHE** l'art. 23 assume piena validità per tutte le procedure di recesso promosse successivamente all'entrata in vigore del CCNL 8 giugno 2000, che devono avvenire previa espressione del parere del Comitato dei garanti e quindi solo dopo la sua istituzione.

**CHE** il testo contrattuale ha esplicitato la obbligatorietà e la vincolatività del parere del Comitato dei garanti, come confermato anche nel CCNL di interpretazione autentica in data 24 ottobre 2001 sul medesimo art. 23.

**RITENUTO** quindi che la normativa transitoria del comma 7 dell'art. 23 del CCNL 8 giugno 2000 opera limitatamente alle procedure di recesso già promosse all'entrata in vigore dello stesso, mentre per le procedure di recesso attivate in data successiva il parere del Comitato dei garanti deve essere sempre necessariamente acquisito.

**TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO** le parti concordano l'interpretazione autentica nel testo che segue:

**Art. 1**

- 1) Tutte le procedure di recesso promosse successivamente all'entrata in vigore del CCNL 8 giugno 2000 vanno definite previo conforme parere del Comitato dei garanti, che deve essere pertanto istituito;
- 2) Solo le procedure di recesso attiva-

te prima dell'entrata in vigore del CCNL indicato al comma 1 possono avere ulteriore corso anche in mancanza dell'istituzione del Comitato dei garanti trascorso il periodo di cui all'art. 23, comma 7, secondo le procedure dell'art. 36 e seguenti del CCNL 5 dicembre 1996.